

# Il sistema contrattuale in Romania e Bulgaria

**L'**enorme importanza che queste due nazioni così vicine hanno per l'Italia (aumentata dal fatto che, salvo imprevisti, esse entreranno nella UE nel 2007) ci fa ritenere che dare qualche nozione giuridica, anche in comparazione con l'Italia, del loro diritto interno possa essere di stimolo per l'operatore italiano.

Passando ad esaminare operativamente alcune problematiche ed alcuni principi di applicazione del diritto dei contratti notiamo che sia in Romania che in Bulgaria affinché un contratto si concluda, cioè nasca, è sufficiente che l'accettazione (i pratici usano spesso la terminologia "conferma d'ordine") giunga nella sede di colui che aveva fatto la proposta (i pratici usano spesso la terminologia "ordine"). E' quindi sufficiente il dato oggettivo della ricezione (principio di ricezione: artt. 969 e seguenti Codice Civile Romano ed art. 13 della Normativa Bulgara sulle obbligazioni ed i contratti). Può essere utile, come prova, eseguire e conservare la c.d. conferma di risposta che ogni apparecchiatura di fax rilascia in automatico o la modalità dell'avvenuta lettura, che è possibile attivare se la proposta è stata spedita tramite e-mail.

Con tale principio il proponente non può provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscere l'accettazione pervenuta al suo indirizzo. Tuttavia questo ha la possibilità di provare che l'accettazione è giunta al suo indirizzo, ad esempio, in un orario in cui la posta, di norma, non arriva, ovvero egli può provare che la posta sia arrivata in un momento anormale.

Tale principio ripartisce, in modo più corretto il rischio riferito alla conclusione del contratto tra persone assenti (inteso questo concetto non come assenza di luogo, ma come assenza nella manifestazione diretta della volontà, per esempio due soggetti al telefono, anche se molto distanti come luogo, sono presenti come scambio delle volontà).

Da ciò deriva che in una prima fase il rischio della trasmissione dell'accettazione ricade sull'accettante, quindi se l'accettazione giunge in ritardo o non giunge per nulla il contratto non si conclude pur avendone emessa l'accettazione.

Da ultimo si deve notare che l'accettante ha, secondo questo principio, meno tempo per provvedere alla revoca della sua accettazione. Infatti, sia nel sistema romeno che nel sistema bulgaro, l'accettazione può essere revocata se colui il quale ha emesso la proposta riceve la revoca prima della dichiarazione di accettazione o contemporaneamente a questa.

Invece in Italia vige il principio della cognizione, infatti nel nostro Paese affinché un contratto si possa considerare concluso è necessario che il proponente sia venuto a conoscenza dell'accettazione (art. 1326, I comma c.c. sia pure temperato dalla presunzione di conoscenza dell'art. 1325 c.c.). In Italia, si legge nella relazione al re (n. 70) che ha preceduto l'entrata in vigore del nostro codice civile che "non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza

avere la coscienza dell'esistenza del vincolo" la quale "si acquista appunto con la notizia della volontà dell'altra parte di piena adesione alla proposta; ciò del resto è più rispondente alle esigenze del commercio, che vuole sicurezza e certezza nei rapporti".

Tra i requisiti del contratto sia in Romania che in Bulgaria troviamo la causa (come anche nel sistema Italiano), diversamente dal sistema tedesco in cui vige il sistema dell'astrattezza dove cioè la causa non rientra tra i requisiti essenziali del contratto. Facciamo un caso pratico per capire l'importanza di questa differenza: in una compravendita nulla (perché, per esempio, manca in toto, o in parte, la determinazione del prezzo) seguita dalla consegna di una cosa mobile determinata fatta con l'intento reciproco di trasferire la proprietà, in Romania ed in Bulgaria, dove vige il principio causalistico, l'accordo, anche se accompagnato dalla consegna, in presenza di una causa di nullità, non perfeziona il trasferimento della proprietà. Diversamente accade, come si diceva, in Germania dove, anche in presenza di una nullità contrattuale la consegna è un atto svincolato dal precedente momento dell'accordo e quindi la proprietà si trasferisce ugualmente.

Strettamente collegato a quanto abbiamo appena detto notiamo che sia in Romania (artt. 1312 e seguenti Codice Civile Romano) che in Bulgaria (art. 8 e seguenti della Normativa sulle obbligazioni contrattuali del 22 novembre 1950) per il trasferimento mobiliare per atto tra vivi sono necessari tre requisiti: il consenso, la causa e la consegna (in Italia ne sono sufficienti solo due il consenso e la causa).

Si tenga, inoltre, presente che il momento di trasferimento della proprietà è un elemento importantissimo da definire in quanto è da quel momento che si definisce il soggetto su cui grava il rischio di perimento del bene.

D'altra parte in base al principio di "autonomia contrattuale" le parti possono scindere il collegamento <trasferimento del bene - individuazione del proprietario> inserendo nel contratto un adeguato Incoterms che, specificando il termine di resa della merce, individua il soggetto responsabile nel caso il bene perisca indipendentemente dal fatto che questo soggetto sia o meno il proprietario.

Come conseguenza di questi principi giuridici c'è un'ultima osservazione da svolgere in quanto sia in Romania che in Bulgaria se il venditore di un bene non ancora consegnato, essendone ancora il proprietario, lo vende ad un terzo, prima della consegna, questi acquista il bene cioè ne diviene proprietario. Ovviamente il venditore dovrà risarcire l'eventuale danno all'acquirente.

Quindi non appena si acquista un bene sia in Romania che in Bulgaria è molto importante che la consegna avvenga nel più breve tempo possibile. Per il trasferimento immobiliare (per esempio un capannone od un terreno) al posto dell'elemento della consegna (utilizzabile, ovviamente, solo per i beni mobili) vige il principio (tipicamente previsto

nel diritto austriaco) della c.d. *intavolazione*. Con tale principio s'intende che la proprietà di un bene immobile si attua solamente quando, utilizzando una terminologia tipicamente italiana, alla "conservatoria dei registri immobiliari", per esempio di Timisoara piuttosto che di Arad piuttosto che di Sofia, il passaggio di proprietà è trascritto sui registri. Non a caso, in questi sistemi si dice che la trascrizione è "costitutiva" del diritto di proprietà e non semplicemente dichiarativa come avviene, invece, in Italia.

Un'ultima annotazione sulla normativa contrattuale Romana e Bulgara la voglio svolgere in tema di compravendita internazionale, segnalando che entrambi gli Stati che stiamo esaminando hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili corporali. Tale Convenzione (sottoscritta anche dall'Italia nel 1988) si applica automaticamente se le parti, che devono essere entrambe imprese, hanno la "propria sede di affari in Stati differenti entrambi sottoscrittori della Convenzione" (art. 1).

Come si diceva anche l'Italia è tra i sottoscrittori di questa Convenzione quindi, se si imbastiscono rapporti commerciali tra il nostro Paese e la Romania o la Bulgaria l'applicazione della Convenzione di Vienna è automatica, anche se non richiamata espressamente dal contratto ed anche se le parti ne abbiano ignorato l'esistenza.

Ciò non significa che nel contratto non si debba inserire la clausola della legislazione a cui il contratto medesimo è sottoposto, perché la Convenzione di Vienna non regola tutte le problematiche giuridiche che potrebbero sorgere tra le parti. Per esempio (art. 4 della Convenzione) non regola né i casi di invalidità del contratto, né il momento in cui si trasferisce la proprietà (in quest'ultima ipotesi, che abbiamo esaminato sopra, si notano sostanziali differenze tra il sistema romeno - bulgaro e quello italiano). Quindi è indispensabile inserire nel contratto la clausola della legislazione competente così da supplire alle manchevolezze della Convenzione tramite l'integrazione del diritto nazionale.

Di norma, se una delle Parti è italiana essa avrà tutto l'interesse che si stabilisca che la legge che governa il contratto sia quella italiana.

Tirando le conclusioni di questa breve nota si sarà notato come esistono delle differenze tra i tre sistemi giuridici (Romeno, Bulgaro ed Italiano), che, però, si possono eliminare chiarendo bene nel contratto o, preliminarmente, nella proposta contrattuale quale meccanismo le parti decidono di applicare tra di loro, cosicché le Parti stesse diventino i creatori delle regole, che tra di esse dovranno valere servendosi di quello che il codice civile italiano chiama il Principio di Autonomia Contrattuale (art. 1322. c.c.), principio universalmente conosciuto ed applicato.

Marco Tupponi  
tupponi@commercioestero.net